



per assertedo difetto del requisito dell'“aver tenuto condotta incensurabile”, di cui al paragrafo 3, sottoparagrafo a), 11° alinea, della circolare n. M\_D AB05933 REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024 e successive modifiche;

- del dispaccio nr. M\_D AB05933 REG2026 0059151 del 4 febbraio 2026 della Direzione Generale per il Personale Militare I Reparto – 2^ Divisione;
- ove occorra, del predetto decreto interdirezionale n. M\_D AB05933 REG2025 0560721 del 2 dicembre 2025 nella parte in cui consente – in violazione della *lex specialis* – di escludere dalla graduatoria di merito i partecipanti che, a seguito di verifiche, anche successive all'approvazione delle graduatorie medesime, risultino privi dei requisiti di partecipazione;
- ove occorra, del paragrafo 3, sottoparagrafo b), della predetta circolare n. M\_D AB05933 REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024, e successive modificazioni, ove interpretato ed applicato *in malam partem*;
- del provvedimento del 6 febbraio 2026 di collocamento del ricorrente in congedo illimitato ai sensi dell'art. 957 del c.o.m. a decorrere dal 07.02.2026;
- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi legittimi del ricorrente, ivi inclusi i documenti, le note e i verbali, anche interni, posti a fondamento del giudizio negativo e del provvedimento di esclusione;

**E PER L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE CAUTELARI, ANCHE D'URGENZA** volte a disporre la sospensione dell'efficacia del decreto dirigenziale di esclusione impugnato e di tutti i provvedimenti ad esso consequenziali, ivi incluso il collocamento in congedo illimitato, con conseguente reinserimento del ricorrente nella graduatoria di merito della procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, ovvero, in subordine, la sua ammissione, con riserva, alla procedura medesima, nelle more della definizione del giudizio di merito

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.** al risarcimento del danno in forma specifica, mediante ordine all'Amministrazione resistente di riammettere il ricorrente alla procedura

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

concorsuale e di ripristinarne la posizione giuridica ed economica illegittimamente incisa ovvero, in via gradata e subordinata, al risarcimento del danno per perdita di *chance* e per ogni ulteriore pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale conseguente all'illegittima esclusione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

## **FATTO**

1. Il Sig. ██████████ presta servizio nella Marina Militare dal 19 novembre 2020. In particolare, incorporato quale VFP1 è stato ammesso alla rafferma quadriennale VFP4 dal 31 dicembre 2021 (all. 2).

2. Nel corso della esperienza militare, il ricorrente ha conseguito giudizi superiori alla media nella documentazione caratteristica. Egli ha inoltre ricevuto due elogi: – in data 22 settembre 2021 dal Comandante C.F. (SM) Spe r.n. Alessandro Mason, con motivazione: «*Volontario Anfibia fuciliere di marina [...] si è distinto per impegno e spirito di appartenenza [...] contribuendo ad aumentare il pregio ed il lustro del 1° Reggimento, della Brigata Marina San Marco nonché della Marina Militare tutta*»; – in data 29 dicembre 2021 dal Comandante Col.f. (b) t. ISSIMI Andrea Fraticelli, con motivazione: «*...eccellente impegno [...] incondizionata disponibilità e professionalità [...] Trattasi in definitiva di splendida figura di militare dagli elevatissimi valori [...] che con il suo contributo ha dato lustro al Reparto di appartenenza ed alla Forza Armata*» (all.ti 3 e 4).

3. Il Sig. ██████████ ha, quindi, partecipato alla procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della marina militare, per l'anno 2025, dei VFP4 reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con decorrenza giuridica 31 dicembre 2025 (all. 5).

4. All'esito del concorso in questione, il Sig. ██████████ si è collocato come vincitore al n. 53 su 54 della graduatoria prevista per la categoria dei fucilieri di marina, approvata con decreto interdirigenziale n. M\_D AB05933 REG2025 0560721 del 2 dicembre 2025 (all. 6).

### **Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

5. In data 6 febbraio 2026, il Comandante del 1° Battaglione Assalto “GRADO” ha notificato al ricorrente il dispaccio e il decreto dirigenziale del 4 febbraio 2026, meglio indicati in epigrafe, con i quali la P.A. ha disposto la sua estromissione dalla procedura concorsuale in questione (all. 7).

6. In particolare, con decreto dirigenziale n. M\_D AB05933 REG2026 005733 del 4 febbraio 2026, la Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto, 2<sup>a</sup> Divisione ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura e dalla relativa graduatoria di merito, già definitivamente approvata, per asserito difetto del requisito dell’“aver tenuto condotta incensurabile”, previsto dal paragrafo 3, sottoparagrafo a), 11° alinea, della circolare n. M\_D AB05933 REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024.

7. Con provvedimento notificato in data 6 febbraio 2026, poi, l’Amministrazione resistente ha proceduto altresì al collocamento del ricorrente in congedo illimitato, con decorrenza dal 7 febbraio 2026 (all. 8).

8. Solo in occasione della predetta notifica, il ricorrente ha appreso che, con foglio n. [REDACTED] il Battaglione SDI – Centro Roma aveva segnalato il suo nominativo alla Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma, ipotizzando che il medesimo avesse “*presentato presunta certificazione medica falsificata*” nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2025, ossia durante lo svolgimento del quarto ed ultimo anno della ferma prefissata.

9. In conseguenza di tale segnalazione, è stato avviato il procedimento penale [REDACTED] tuttora nella fase delle indagini preliminari, avente ad oggetto l’accertamento dei fatti sopra richiamati, senza che allo stato risulti – ovviamente – alcun accertamento definitivo, né tantomeno una pronuncia giurisdizionale di responsabilità a carico dell’odierno ricorrente.

10. L’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale e dalla graduatoria di merito nella quale egli risultava utilmente collocato in qualità di vincitore, nonché i provvedimenti consequenziali adottati

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

dall'Amministrazione resistente, si appalesano illegittimi, sproporzionati e viziati, e come tali, meritevoli di censura per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* DI CONCORSO (CIRCOLARE N. M\_D AB05933 REG2024 0739577 DEL 20 DICEMBRE 2024, PAR. 3, SOTTOPARAGRAFO B); VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA DEI RAPPORTI GIURIDICI, AFFIDAMENTO E *BONA FIDES*; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTO TEMPORALE E SVIAMENTO.**

1. Il provvedimento di esclusione gravato è radicalmente illegittimo in quanto adottato oltre il termine massimo consentito dalla *lex specialis* di concorso per la verifica e il mantenimento dei requisiti di partecipazione.

2. La circolare n. M\_D AB05933 REG2024 0739577 del 20 dicembre 2024, che disciplina in modo puntuale e vincolante la procedura, stabilisce espressamente, al paragrafo 3, sottoparagrafo b), che: «*I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, salvo quanto previsto dal successivo sottopara c., ed essere mantenuti fino alla data indicata al paragrafo 10, sottopara e. o fino alla data di approvazione della graduatoria di merito se successiva a quella di cui al predetto paragrafo 10, sottopara e.*»

La disposizione è formulata in termini chiari, tassativi e non derogabili, e individua con precisione il perimetro temporale entro il quale l'Amministrazione può legittimamente verificare e contestare il possesso dei requisiti, escludendo ogni possibilità di intervento successivo.

3. Nel caso di specie, risulta pacifico e documentalmente provato che: – la ferma prefissata quadriennale del ricorrente ha avuto decorrenza dal 31 dicembre 2021; – **la medesima ferma avrebbe dovuto naturalmente cessare il 31 dicembre 2025, coincidente con la conclusione del quarto anno di servizio**; – la graduatoria di merito della procedura concorsuale è stata approvata con decreto interdirigenziale del 2 dicembre 2025, dunque prima della scadenza naturale della ferma; –

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

con decreto dirigenziale del 4 febbraio 2026, notificato il 6 febbraio 2026, la P.A. ha disposto l'esclusione del ricorrente, procedendo contestualmente al collocamento in congedo illimitato con decorrenza dal 7 febbraio 2026.

4. Ne consegue che l'Amministrazione ha esercitato il potere di esclusione oltre il limite temporale massimo previsto dalla stessa *lex specialis*, che consente la verifica del mantenimento dei requisiti unicamente fino alla data finale indicata dal paragrafo 10, sottoparagrafo e), comunque non oltre la conclusione del quarto anno di ferma (ovvero fino alla data di approvazione della graduatoria di merito, se successiva).

**Il provvedimento di esclusione risulta pertanto adottato fuori tempo massimo, in violazione diretta e frontale della disciplina concorsuale auto-vincolante, con conseguente consumazione del potere amministrativo in capo all'Amministrazione resistente.**

L'anticipata approvazione della graduatoria di merito e la naturale scadenza della ferma al 31 dicembre 2025 consolidavano infatti, in capo al ricorrente, una posizione giuridica qualificata e stabilizzata, rafforzata dall'utile avvenuto inserimento tra i vincitori, che non poteva essere rimessa in discussione attraverso un **intervento tardivo**, adottato a procedura conclusa e in assenza di una espressa base regolatoria.

5. L'illegittima protrazione artificiosa della ferma fino al 7 febbraio 2026, priva di una reale e autonoma giustificazione funzionale e strumentale unicamente all'adozione del provvedimento espulsivo, integra inoltre un **evidente sviamento di potere**, poiché l'Amministrazione ha utilizzato un istituto ordinamentale (la "proroga di fatto" della permanenza in servizio) per finalità diverse da quelle per le quali esso è previsto.

5.1. In particolare, la prosecuzione del rapporto di ferma oltre il termine naturale del 31 dicembre 2025 non risulta sorretta da alcuna esigenza organizzativa, operativa o funzionale dell'Amministrazione, né è accompagnata da un atto espresso, motivato e autonomamente impugnabile che ne chiarisca la causa giustificatrice. Al contrario, essa si

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

configura come una mera *fictio* temporale, creata *ex post* al solo scopo di mantenere formalmente in vita un presupposto ormai esaurito, al fine di legittimare un intervento espulsivo che, in assenza di tale artificiosa estensione, sarebbe stato radicalmente precluso.

**5.2.** Tale modalità di esercizio del potere amministrativo si pone in insanabile contrasto con il principio di legalità sostanziale, imponendo una lettura distorta e strumentale della sequenza procedimentale e alterando l'ordinato svolgimento della procedura concorsuale. L'Amministrazione, infatti, non può riscrivere retroattivamente il tempo giuridico della procedura al fine di riattivare un potere ormai consumato, né può utilizzare strumenti ordinamentali per eludere i limiti autoimposti dalla *lex specialis*.

**5.3.** Sotto tale profilo, la condotta amministrativa appare altresì connotata da un evidente difetto del presupposto temporale, posto che il potere di verifica del mantenimento dei requisiti – per espressa previsione regolatoria – era ormai definitivamente esaurito al momento dell'adozione del decreto di esclusione. L'intervento del 4 febbraio 2026 si colloca, pertanto, in una fase procedimentale ormai chiusa, quando la posizione del ricorrente aveva già assunto carattere di stabilità e consolidamento, in ragione dell'approvazione della graduatoria di merito e dell'assenza di qualsiasi contestazione tempestiva entro il 31 dicembre 2025.

**5.4.** Ne deriva una lesione particolarmente grave dei principi di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento, che assumono valore centrale nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche e, a maggior ragione, in quelle militari, nelle quali la prevedibilità delle regole e la linearità degli effetti giuridici costituiscono presupposti imprescindibili per l'organizzazione delle scelte di vita e di carriera dei partecipanti. Il ricorrente, legittimamente confidando nella conclusione positiva della procedura e nella stabilità della propria posizione di vincitore, ha maturato un affidamento qualificato che l'Amministrazione non poteva sacrificare mediante un intervento tardivo, imprevedibile e privo di base normativa.

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

**5.5.** La violazione del principio di buona fede procedimentale è, infine, manifesta, poiché l'Amministrazione ha tenuto una condotta oggettivamente contraddittoria: dapprima consentendo il completamento dell'intero *iter* concorsuale e l'approvazione della graduatoria, poi intervenendo a distanza di mesi per rimettere in discussione una posizione ormai definita, senza che fosse intervenuto alcun fatto nuovo sopravvenuto idoneo a giustificare un simile ripensamento. Tale comportamento risulta incompatibile con i canoni di correttezza, lealtà e collaborazione che devono governare l'azione amministrativa, specie quando incide in modo irreversibile sulla sfera giuridica del destinatario.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA *LEX SPECIALIS* (CIRCOLARE N. M\_D AB05933 REG2024 0739577 DEL 20 DICEMBRE 2024, PARAGRAFO. 3 SOTTOPARAGRAFO A), 11° ALINEA); ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, CARENZA/APPARENZA DI MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA E SPROPORZIONE; SVIAMENTO.**

1. Anche a voler considerare tempestivo l'esercizio del potere, si rileva che l'Amministrazione ha fondato l'esclusione sul preteso difetto del requisito dell'«*aver tenuto condotta incensurabile*», deducendolo dalla mera esistenza di una segnalazione alla Procura Militare e dalla conseguente pendenza di indagini. Così operando, però, ha erroneamente interpretato le norme della *lex specialis* e della normativa di settore che prescrivono il possesso delle qualità morali e di condotta come requisito di partecipazione al concorso. Invero, il ricorrente risulta in possesso delle predette qualità, dal momento che è sottoposto soltanto ad indagini preliminari, il cui avvio non costituisce affatto un accertamento positivo del comportamento costituente ipotesi di reato. La "condotta incensurabile" non è una formula magica che si spegne alla prima notizia di reato: è un giudizio sull'affidabilità del soggetto, che può essere espresso solo all'esito di **un'istruttoria effettiva** e di una **motivazione specifica**.

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

2. La circolare, nel delineare i requisiti, utilizza categorie tecniche che non possono essere piegate a letture estensive *in malam partem*.

Le indagini sono per definizione **fase esplorativa**, caratterizzata da ipotesi e verifiche. **Nella specie, dagli atti si ricava esclusivamente la pendenza di indagini (proc. pen. ██████████), non già l'esercizio dell'azione penale.** Ne discende che l'Amministrazione ha anticipato illegittimamente la soglia di rilevanza attribuendo a un mero "sospetto investigativo" l'effetto espulsivo proprio di situazioni ben più consolidate.

3. In giurisprudenza è stato ribadito che la verifica del requisito «*non discende automaticamente*» dall'accertamento di un fatto astratto o dall'emersione di una notizia, poiché «*implica una compiuta valutazione da parte dell'Amministrazione della condotta del soggetto al fine apprezzarne l'affidabilità*» (cfr., Cons. Stato, Sez. IV, 6417/2001).

Come affermato dal Consiglio di Stato, «*nell'esaminare la sussistenza o meno del requisito della moralità e condotta incensurabili, l'amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l'aspirante non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere*» (Cons. Stato, sez. IV, n. 3929/2012). Vero è che la valutazione della presenza (o meno) del requisito della "condotta incensurabile" appartiene ad una sfera di giudizio ampiamente discrezionale dell'amministrazione. Tale giudizio, tuttavia, deve fondarsi su elementi di fatto concreti (e non su semplici sospetti) (in tal senso, anche Cons. Stato, sez. VI, n. 4585/2010).

**Nel caso di specie, essendo pacificamente il procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari, non vi sono fatti concreti e accertati da cui poter desumere che il ricorrente non possieda le qualità morali e di condotta richieste dal bando.**

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

Né l'Amministrazione ha adeguatamente valutato la situazione di fatto e il complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato; omissione, questa, certamente censurabile anche alla luce dell'orientamento secondo cui, nella valutazione dell'incensurabilità della condotta, *«non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato»* (Cons. Stato, IV sez., n. 6735/2018); *«nell'esaminare la sussistenza o meno del requisito della moralità e condotta incensurabili, l'amministrazione deve procedere ad una adeguata valutazione della concreta situazione di fatto, e motivare, eventualmente, la ritenuta insussistenza delle qualità morali in relazione alle circostanze concrete del caso ed alle ragioni per le quali l'aspirante non darebbe alcun affidamento per il futuro, tenuto conto dei compiti che è chiamato a svolgere»* (Cons. Stato, sez. IV, n. 3929/2012).

Anche di recente è stato ribadito che *«la valutazione della presenza o meno del requisito della condotta incensurabile, pur appartenendo al giudizio discrezionale dell'Amministrazione, si deve comunque fondare su elementi di fatto concreti»* (cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 10688/2021).

Nel caso che ci occupa, invece, il decreto di esclusione si risolve in un sillogismo improprio: “esiste una indagine preliminare presso la Procura Militare della Repubblica” e, dunque, “manca la condotta incensurabile”.

Proprio ciò che la giurisprudenza esclude: l'automatismo.

Invero, alla base della disposta esclusione l'Amministrazione ha posto *«una mera prospettazione ipotetica, essendo il procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari, riguardanti il ricorrente nella veste di indagato»* (cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11965/2021).

4. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito un punto decisivo: anche quando l'Amministrazione “può in astratto” valutare il fatto, non le è consentito saltare l'istruttoria. Invero, *«l'amministrazione, pur potendo in astratto legittimamente valutare il fatto storico oggetto del procedimento*

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

*penale ai fini della sussistenza del requisito della condotta incensurabile, non ha espresso tale giudizio, non svolgendo alcun apprezzamento sugli elementi indiziari» (cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 1098/2026).*

È esattamente ciò che è accaduto nella fattispecie: l'Amministrazione non ha compiuto alcuna ricostruzione autonoma né, del resto, avrebbe potuto farlo considerato che *«gli elementi di prova che vengono raccolti nel corso delle indagini preliminari sono coperti da segreto istruttorio e sono ignoti persino all'indagato» (cfr. T.A.R. Lazio, sent. n. 11965/2021).*

Il requisito "morale" è un giudizio complesso, che deve spiegare le ragioni della non affidabilità attuale; in difetto, il provvedimento è radicalmente affetto da difetto di istruttoria e motivazione apparente.

5. Ed invero, sul punto, l'Amministrazione ha affermato in maniera apodittica che: *«a prescindere dalle conseguenze che gli potranno derivare in sede penale e disciplinare, il comportamento tenuto dal Comune Scelto [REDACTED] si pone in netta antitesi con i doveri connessi allo status rivestito, determinando il venir meno del rapporto fiduciario con l'Amministrazione [...] gli elementi emersi si risolvono in un giudizio di natura prognostica in ordine all'affidabilità e all'adesione dell'[REDACTED] ad un modello ispirato a valori positivi e, quindi, al rispetto delle leggi e delle regole di convivenza sociale che non appare assolutamente idoneo ad assicurare la tutela della credibilità, dell'onore e del prestigio delle Forze Armate che deve contraddistinguere le future generazioni».*

Ebbene, è evidente che una simile affermazione, per quanto suggestiva sul piano retorico, è giuridicamente inconsistente, poiché si risolve in una petizione di principio che non trova riscontro in una previa e autonoma attività istruttoria, né in una motivazione effettiva e verificabile.

L'Amministrazione, infatti, non individua alcun fatto accertato, non descrive il contenuto concreto della condotta asseritamente tenuta dal ricorrente, non esplicita quali specifici elementi indiziari sarebbero emersi, né – soprattutto – chiarisce perché tali elementi dovrebbero essere ritenuti

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

idonei a fondare un giudizio negativo definitivo sull'affidabilità personale e professionale del medesimo. Il richiamo al “rapporto fiduciario”, alla “tutela della credibilità, dell'onore e del prestigio delle Forze Armate” e alla pretesa inidoneità del ricorrente ad aderire a un “modello ispirato a valori positivi” rimane confinato a un **livello meramente assertivo**, del tutto sganciato da una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie.

In altri termini, l'Amministrazione non spiega il passaggio logico che conduce dalla mera pendenza di indagini preliminari – fase, per definizione, esplorativa e ipotetica – alla conclusione drastica della rottura del vincolo fiduciario e della perdita del requisito della condotta incensurabile. Tale passaggio viene dato per scontato, **come se l'apertura di un fascicolo investigativo fosse, di per sé, sufficiente a giustificare un giudizio prognostico di inaffidabilità morale, con ciò introducendo un automatismo espulsivo che l'ordinamento non conosce e che la stessa giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente escluso.**

La qualificazione del giudizio come “prognostico”, lungi dal rafforzare la legittimità dell'atto, ne evidenzia ancor più il vizio. Un giudizio prognostico, infatti, non può essere sganciato da una base fattuale solida, né può fondarsi su dati ignoti, non verificati o addirittura coperti da segreto istruttorio, con la conseguenza che l'Amministrazione non è in grado di conoscere e valutare compiutamente i fatti, se non in termini del tutto astratti e congetturali. Pretendere, nondimeno, di trarne un giudizio definitivo sulla condotta equivale a sostituire l'istruttoria con il sospetto.

Ne discende che il provvedimento impugnato non contiene una vera valutazione della condotta del ricorrente, ma si limita a proiettare sul piano amministrativo un'anticipazione indebita di un giudizio penale e disciplinare non ancora formato, violando in modo frontale il principio di presunzione di non colpevolezza e degradando il requisito della “condotta incensurabile” a strumento surrettizio di esclusione cautelare.

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

6. Alla luce di quanto sopra, è palese che, allo stato, il ricorrente conserva il requisito della condotta incensurabile, perché: (i) la mera pendenza di indagini non integra, di per sé, un fatto “concreto” idoneo a fondare un giudizio di inaffidabilità; (ii) l’Amministrazione non ha svolto alcuna valutazione individualizzata, né sugli elementi indiziari né sulla riconducibilità dei fatti, così violando i canoni istruttori e motivazionali richiamati dalla unanime giurisprudenza; (iii) il decreto impugnato si risolve in un atto palesemente sproporzionato, irragionevole e viziato da sviamento, con conseguente necessità di annullamento.

#### **SOTTO IL PROFILO DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

1. Come rappresentato in fatto, il ricorrente si è collocato in posizione di vincitore, risultando classificato al n. 53 su 54 della graduatoria di merito prevista per la categoria dei Fucilieri di Marina, approvata con decreto interdirigenziale n. M\_D AB05933 REG2025 0560721 del 2 dicembre 2025.

2. Dall’esame della predetta graduatoria non si evince l’esistenza di alcun candidato idoneo non vincitore che, in ipotesi, potrebbe trarre un vantaggio diretto dall’esclusione del ricorrente, tale da configurare una posizione qualificabile come di controinteresse in senso tecnico.

3. In particolare, la graduatoria risulta esaurita, in quanto composta da 54 candidati su 60 posti banditi, sicché l’estromissione del ricorrente non determina lo scorrimento a favore di ulteriori soggetti non vincitori.

4. Ne discende che non sussistono controinteressati necessari, ai sensi dell’art. 41, co. 2, c.p.a., atteso che nessun soggetto risulta titolare di una posizione differenziata e antagonista rispetto a quella del ricorrente.

#### **SULLA NECESSITÀ DELLA TUTELA CAUTELARE, ANCHE D’URGENZA**

1. Alla luce dei fatti esposti e dei motivi di diritto dedotti, sussistono in modo congiunto e rafforzato i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* che rendono indispensabile l’adozione di misure cautelari, anche interinali ed urgenti, ai sensi degli artt. 55 e 56 c.p.a.

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

2. Quanto al *fumus boni iuris*, le censure svolte evidenziano profili di illegittimità gravi, plurimi e convergenti del provvedimento di esclusione: – la tardività dell’esercizio del potere espulsivo rispetto ai termini perentori fissati dalla *lex specialis*; – l’erronea equiparazione tra mera pendenza di indagini e difetto del requisito della condotta incensurabile; – il difetto di istruttoria e la motivazione apparente, fondata su formule apodittiche e su un giudizio prognostico sganciato da fatti accertati; – la violazione dei principi di affidamento, proporzionalità e non automatismo, come chiaramente affermati dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

3. Quanto al *periculum in mora*, il pregiudizio subito dal ricorrente è attuale, concreto e di eccezionale gravità, non limitandosi alla sola perdita della *chance* di immissione nei ruoli del servizio permanente, ma estendendosi anche a profili economici immediati e non differibili.

4. In particolare, l’esclusione dalla procedura concorsuale e il conseguente collocamento in congedo illimitato hanno determinato l’immediata cessazione del trattamento economico connesso allo *status* di militare in servizio, con perdita dello stipendio mensile, delle indennità accessorie e di ogni emolumento connesso alla posizione rivestita. Tale effetto produce un danno patrimoniale diretto e attuale, che incide sulla capacità del ricorrente di far fronte alle ordinarie esigenze di vita, aggravando in modo significativo la sua posizione personale e familiare.

5. La giurisprudenza amministrativa ha più volte chiarito che la perdita della retribuzione costituisce un elemento qualificante del *periculum in mora*, soprattutto quando l’interruzione del rapporto di servizio non sia frutto di una scelta volontaria del dipendente, bensì conseguenza diretta di un provvedimento amministrativo *prima facie* illegittimo. Nel caso di specie, la compressione del diritto alla retribuzione assume un rilievo particolarmente intenso, in quanto si innesta su un percorso professionale in essere già da cinque anni e positivamente definito con il conseguimento di un posto in graduatoria in qualità di vincitore.

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

6. La necessità della tutela cautelare si fonda, dunque, anche sull'esigenza di evitare che il ricorrente subisca una deprivazione economica prolungata e ingiustificata, in contrasto con i principi di proporzionalità e di effettività della tutela giurisdizionale. In assenza di un intervento cautelare tempestivo, il sacrificio imposto al ricorrente risulterebbe eccessivo e sproporzionato rispetto all'interesse pubblico perseguito, specie ove si consideri che la misura richiesta è reversibile e non comporta alcun pregiudizio irreparabile per l'Amministrazione resistente.

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

1. Ai fini istruttori, si depositano in giudizio, unitamente al ricorso, tutti gli atti richiamati e conosciuti, con espressa riserva di richiedere, in corso di causa, ogni altro mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario.

2. In ogni caso, si chiede sin d'ora che Codesto T.A.R. ordini alla P.A., per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., il deposito, anche ai sensi degli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, c.p.a., di una **dettagliata relazione** sulla vicenda nonché di **ogni altro atto e/o documentato chiarimento**, ritenuto utile ai fini del presente giudizio, con riserva di articolare motivi aggiunti.

\*\*\*

Per tutto quanto dedotto, essendo il ricorso assistito da *fumus boni juris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso chiede l'accoglimento delle seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. Lazio, sede di Roma adito:

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

ordinare alla P.A. resistente, per esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., il deposito, ai sensi degli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, c.p.a., della necessaria documentazione riguardante l'intera prova attitudinale del ricorrente

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213

**IN VIA CAUTELARE, ANCHE D'URGENZA**

disporre la sospensione dell'efficacia del decreto dirigenziale di esclusione impugnato e di tutti gli atti ad esso conseguenti, ivi incluso il collocamento in congedo illimitato, con conseguente reintegrazione, con riserva, del ricorrente nella graduatoria di merito del concorso per cui è causa

**NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE**

accertata e dichiarata l'illegittimità degli atti impugnati, accogliere il ricorso ordinando all'Amministrazione di riammettere il ricorrente alla procedura concorsuale e di consentirgli l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, con il ripristino integrale della posizione giuridica ed economica illegittimamente incisa, quale risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

**NEL MERITO ED IN SUBORDINE**

accogliere il ricorso annullando tutti gli atti impugnati e condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno per equivalente, comprensivo del danno da perdita di *chance*, del danno patrimoniale (ivi inclusa la perdita delle retribuzioni e degli emolumenti non percepiti), nonché di ogni ulteriore pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito e patienti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge.

\*\*\*

**CONTRIBUTO UNIFICATO**

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed, essendo di valore indeterminabile, si versa il C.U. nella misura di legge.

**SPESE ED ONORARI DI LITE**

Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, spese generali e rimborso del C.U., **da distrarsi al procuratore antistatario.**

Afragola – Roma, *data della firma*

F.to digitalmente  
avv. Giacomo Romano

**Avv. Giacomo Romano**

*Specializzato in diritto amministrativo*

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it) – [giacomo.romano@salvisjuribus.it](mailto:giacomo.romano@salvisjuribus.it)

Tel. 06 5655 9237 – Cell. 331 523 8165

PEC: [giacomo.romano@arubapec.it](mailto:giacomo.romano@arubapec.it)

Roma – Piazza di Campitelli, n. 2

Afragola – Via I TRV Arena, n. 2

P.IVA 07880501213